

[359][380657]

ENTI RELIGIOSI AMMESSI
AL REGISTRO UNICO

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, riguardo alle attività di interesse generale ex articolo 5 eventualmente svolte, possono optare per l'iscrizione al Registro unico del Terzo settore ed essere riconosciuti come enti secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del Codice? Quale normativa fiscale verrà applicata a questo tipo di enti, se non opereranno per l'iscrizione nel Registro unico? L'ultimo comma dell'articolo 149 del Tuir sarà ancora in vigore?

S.P.UDINE

In base all'articolo 4, comma 3, del Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017), gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (come enti del Terzo settore) e applicare la normativa prevista dal decreto limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice. Relativamente alle attività di interesse generale svolte da questi enti, deve essere adottato un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro unico. Inoltre, per lo svolgimento di queste attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13 del Codice.

Se l'ente decide di non iscriversi al Registro unico nazionale, può continuare a classificarsi come ente commerciale o non commerciale in base al Tuir (Dpr 917/1986). La mancata iscrizione al Registro unico nazionale impedirà l'accesso a tutti i vantaggi, tributari e non, previsti a favore degli enti del Terzo settore (accesso a bandi pubblici ed a forme di finanziamento agevolato, incentivi per i donatori, agevolazioni ai fini delle imposte indirette e tributi locali, possibilità di autofinanziarsi attraverso attività commerciali secondarie tassate con regimi semplificati, etc.) e di presentarsi al pubblico con questa veste.

Per quanto riguarda l'ultimo quesito, si segnala che l'articolo 149, comma 4 del Tuir resta in vigore in quanto sarà disapplicato solo per gli enti che si iscriveranno al Registro unico.

[360][380663]

LE DONAZIONI DI TERZI
NON SONO IMPONIBILI IRES

Una Onlus dedita a scopi umanitari, in particolare in Africa (aiuto di bambini e adulti in difficoltà economiche o sociali attraverso adozioni a distanza, dotazioni di apparecchiature ospedaliere, fornitura di derrate alimentari, eccetera) riceve donazioni in denaro che pervengono da varie fonti: da enti collegati al vaticano, da organizzazioni umanitarie residenti negli stati uniti, da privati per il mantenimento delle adozioni a distanza e in piccolissima parte dalla destinazione del cinque per mille. Queste donazioni non pervengono da manifestazioni di sensibilizzazione ma da conoscenze dirette del legale rappresentante e dalla sua famiglia e, per le adozioni a distanza, dal passa parola. Fanno parte del reddito imponibile ai fini Ires in quanto non pervenute in occasione di manifestazioni di sensibilizzazione? Inoltre, se l'ente decidesse di non iscriversi al Registro unico del Terzo settore, quali conseguenze negative avrebbe, oltre a escludere l'acronimo Onlus dalla propria denominazione sociale, a non accedere al cinque per mille e alla responsabilità in proprio dell'amministrazione per le eventuali obbligazioni?

F.G.CHIETI

Il quesito descrive un ente di carattere prettamente erogativo, che riceve donazioni da soggetti terzi e opera a favore di persone e realtà in stato di bisogno. In questo contesto, le citate donazioni appaiono prive di qualsiasi "sinallagmaticità" o collegamento con attività economiche. Le stesse, pertanto, non costituiscono un arricchimento ai fini delle imposte dirette.

Per quanto riguarda il secondo aspetto evidenziato nella domanda, si ritiene che la perdita della qualifica di Onlus a seguito dell'abrogazione della relativa disciplina comporti, in mancanza di iscrizione al Registro unico, l'obbligo di devolvere il patrimonio. La mancata iscrizione al Registro unico nazionale impedirà l'accesso a tutti i vantaggi, tributari e non, previsti a favore degli enti del Terzo settore (accesso a bandi pubblici e a forme di finanziamento agevolato, incentivi per i donatori, agevolazioni ai fini delle imposte indirette e tributi locali, possibilità di autofinanziarsi attraverso attività commerciali secondarie tassate con regimi semplificati, eccetera) e di presentarsi al pubblico con questa veste. Un ente con tali caratteristiche, comunque, potrà continuare a classificarsi come ente non commerciale in base al Tuir (Dpr 917/86). Per completezza, si evidenzia che la responsabilità dell'amministratore per le obbligazioni assunte dall'ente si ricollega alla configurazione civilistica di quest'ultimo e, in particolare, al riconoscimento o meno della personalità giuridica.

In merito al cinque per mille, con l'operatività del Registro unico del Terzo Settore, il contributo potrà essere destinato – nell'ambito del settore del "volontariato", in cui sembrano ricadere le attività prospettate nel quesito – soltanto agli enti iscritti. Pertanto, la mancata iscrizione impedirebbe all'ente di accedere al cinque per mille.

[361][380656]

MODIFICHE ALLO STATUTO
ENTRO 18 MESI DAL CODICE

Per le attuali Onlus è indispensabile iscriversi al Registro unico del Terzo settore (Runts) al fine di consentire ai propri donatori la detraibilità o deducibilità delle donazioni effettuate, oppure tale detraibilità/deducibilità resta anche se una onlus sceglie di non iscriversi al Registro? Tra l'altro le Onlus dovrebbero transitare direttamente nel Runts, per cui dovrebbero, eventualmente, chiedere la cancellazione.

S.R.FERRARA

Le Onlus dispongono di diciotto mesi dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) per eseguire, con procedura semplificata, le modifiche statutarie necessarie ad adeguarvisi (ex articolo 101, comma 2). Pertanto, chi effettua erogazioni liberali a favore delle Onlus nell'anno 2018 potrà comunque beneficiare degli incentivi previsti dall'articolo 83, considerando che il Codice è entrato in vigore il 3 agosto 2017. Una volta scaduto il termine di diciotto mesi, la fruizione degli

incentivi connessi alle erogazioni liberali verrà riservata alle erogazioni a favore di Onlus che hanno adeguato gli statuti. Con l'attivazione del Registro unico verrà meno l'attuale anagrafe delle Onlus, le quali dovranno richiedere l'iscrizione presso il primo come stabilito dall'articolo 47 del Codice. Si segnala che, al momento, non sembra sussistere per le Onlus una procedura automatica di trasmigrazione dai registri esistenti, a differenza di quanto previsto per le organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale (ex articolo 54 del Codice). Per quanto riguarda la necessità di una cancellazione dall'anagrafe delle Onlus, è presumibile che sul punto vengano diramate istruzioni interpretative, poiché il venire meno della stessa anagrafe potrebbe rendere superfluo questo adempimento. In proposito, è opportuno evidenziare che la perdita della qualifica di Onlus a seguito dell'abrogazione della relativa disciplina comporta, in mancanza di iscrizione al Registro unico, l'obbligo di devolvere il patrimonio.

[362][380661]

LEGGE 398/91 APPLICABILE

IN VIA TRANSITORIA

Con l'emanazione della nuova normativa per il Terzo settore, l'applicazione della legge 398/91 ai fini iva è ancora possibile per associazioni sportive, pro-loci, associazioni senza fini di lucro?

G.R.RAVENNA

La legge 398/1991 resta applicabile ai soggetti citati nel quesito, nella fase transitoria che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre del periodo di imposta in cui la Commissione europea avrà autorizzato le misure sottoposte alla sua approvazione e sarà stato reso operativo il Registro unico. I soggetti in questione – se qualificati anche come organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale o Onlus – potranno inoltre applicare le agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) in materia di social bonus (articolo 81), imposte indirette e tributi locali (articolo 82) ed erogazioni liberali (articolo 83). Con la riforma a regime, le associazioni sportive dovranno scegliere se qualificarsi come enti del Terzo settore o fruire della citata legge 398/91 (in quanto l'articolo 89, comma 1, lettera c, disapplica la legge 398/91 per i soggetti iscritti al Registro unico del Terzo settore). Le altre associazioni senza fine di lucro e le pro-loci, invece, non potranno avvalersi della legge 398/1991, ma avranno la possibilità di qualificarsi come enti del Terzo settore (poiché l'articolo 104, comma 2, lettere e, f, del Codice del Terzo settore abroga l'articolo 9-bis del Dl 417/1991 e l'articolo 2, comma 31, della legge 350/2003, tramite i quali la legge 398/91 è stata estesa alle pro-loci e alle associazioni senza fini di lucro).

[363][380659]

COOPERATIVE SOCIALI:

«ONLUS DI DIRITTO» A TERMINE

Da quanto ho appreso, con la riforma del Terzo settore le cooperative sociali di tipo B (Onlus di diritto) acquisiranno la qualifica di impresa sociale. Vorrei sapere se per questi enti cambierà qualcosa a livello di regime fiscale, visto che finora hanno goduto dell'esenzione sia Ires che Irap. Si precisa che, nel caso in questione, la cooperativa svolge attività commerciale in misura prevalente.

S.M.MILANO

Le cooperative sociali manterranno la qualifica di "Onlus di diritto" con il connesso regime fiscale Ires e Irap fino al 31 dicembre del periodo d'imposta in cui si verificheranno due condizioni: l'autorizzazione delle norme tributarie sottoposte al vaglio comunitario e l'operatività del Registro unico nazionale. A partire dal 1° gennaio del primo anno successivo a questi eventi, il regime Onlus verrà abrogato e le cooperative sociali potranno avvalersi, nel rispetto della propria normativa specifica, dei regimi fiscali contenuti nel Dlgs 112/2017. Sul punto sono attesi maggiori chiarimenti interpretativi, ma sembra possibile ritenere che le cooperative sociali potranno avvalersi non solo delle agevolazioni Ires loro riservate dalla normativa di settore, ma anche dei benefici per gli investitori previsti dall'articolo 18, commi 3-6 del citato decreto. Per quanto riguarda l'Irap, le Regioni potranno applicare alle imprese sociali di diritto le attuali esenzioni o riduzioni previste per le Onlus di diritto (qualifica che verrà abrogata).

[364][380652]

MIGRAZIONE AUTOMATICA

PER ISCRITTI «TERRITORIALI»

Con l'entrata a regime della riforma del Terzo settore che fine faranno tutte le "piccole" associazioni non riconosciute" (per esempio, le associazioni culturali e le associazioni di promozione sociale) che fino ad oggi hanno svolto attività di associazionismo "puro" rivolto magari ai giovani artisti, al teatro e che non hanno un patrimonio minimo 15mila euro, necessario per potersi iscrivere al Registro unico del Terzo settore? Potranno ugualmente beneficiare delle agevolazioni previste, magari affiliandosi a fondazioni come la Fita teatro, come succede per le associazioni sportive dilettantistiche o devono rischiare di "scompare" perché inghiottite da un sistema fiscale troppo oneroso e non più "non profit"?

S.G.LUCCA

In via preliminare si fa presente che il patrimonio minimo di 15mila euro è richiesto soltanto alle associazioni che, iscrivendosi al Registro unico, chiedono di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, secondo l'articolo 22 del Dlgs 117/2017). Se l'ente non richiede questo riconoscimento, può comunque iscriversi al registro e operare in qualità di associazione non riconosciuta. Per gli enti già iscritti in registri tenuti da enti pubblici territoriali (ad esempio, le associazioni di promozione sociale) è previsto un procedimento di trasmigrazione automatica al Registro (ex articolo 54 del Codice del Terzo settore). Da un punto di vista sostanziale, la disciplina a regime risulta migliorativa rispetto a quella ante-riforma poiché comprende non solo le agevolazioni efficaci dal 1° gennaio 2018 (social bonus, erogazioni liberali, incentivi ai fini delle imposte indirette, tributi locali e fiscalità immobiliare ex articoli 81, 82, 83 ed 85, comma 7 del Codice), ma anche specifiche attività de-commercializzate per le associazioni di promozione sociale (articolo 85 del Codice) e altresì un regime opzionale e

semplificato in relazione alle eventuali attività commerciali svolte per autofinanziarsi (articolo 86 del Codice).

[365][380660]

RENDICONTO DEL 5 PER MILLE SE INFERIORE A 20MILA EURO

Vorrei sapere se una parrocchia iscritta come Onlus, che svolge attività sociale nel campo della formazione, debba porre in essere particolari adempimenti, in caso affermativo, vorrei sapere di quali adempimenti si tratta, considerando che la parrocchia riceve attraverso il cinque per mille somme inferiori a 20mila euro. Tutto viene svolto in forma gratuita dagli stessi operatori.

B.P.ROMA

Nella fase attuale la Onlus continua a beneficiare del regime tributario previsto dal Dlgs 460/1997 e, in aggiunta, dei benefici previsti dagli articoli 81 (social bonus), 82 (imposte indirette e tributi locali) e 83 (erogazioni liberali) del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017), che sono stati razionalizzati e rafforzati rispetto alla normativa ante-riforma. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del Codice, l'ente dovrà verificare se lo statuto necessita di adeguamenti e, nel caso, eseguirli. Le eventuali modifiche statutarie apportate nel periodo transitorio dovranno essere in linea con il Codice e con il Dlgs 460/1997, per assicurare la spettanza dei benefici connessi a quest'ultimo decreto (si pensi, in particolare, ai settori di attività). Con l'operatività del Registro unico, l'ente potrà procedere all'iscrizione ex articolo 47 del Codice. Si segnala che il Dlgs 460/1997 sarà definitivamente abrogato dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà autorizzato le misure sottoposte al vaglio e in cui sarà stato reso operativo il Registro unico.

Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti per beneficiare del cinque per mille, va evidenziato che con l'entrata in vigore del Dlgs 111/2017 (19 luglio 2017) è venuto meno l'esonero dall'obbligo di invio del rendiconto e della relativa relazione per i soggetti che hanno percepito contributi per un importo inferiore a 20mila euro. Pertanto, a partire dai contributi riferiti all'esercizio finanziario 2018, tutti i beneficiari del cinque per mille avranno l'obbligo di redigere un rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e di trasmetterlo nei successivi trenta giorni all'amministrazione erogatrice, insieme a una relazione illustrativa sulla destinazione e l'utilizzo del contributo. In aggiunta, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per redigere il rendiconto, i beneficiari dovranno pubblicare sul proprio sito internet gli importi percepiti e il rendiconto, dando comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

[366][380662]

CHI SARÀ FUORI DAL REGISTRO DEVOLVERÀ IL PATRIMONIO

Una Onlus non ha fini di lucro, neanche "indiretti", opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, con mezzi finanziari che vengono solo da donazioni di privati o da organizzazioni internazionali. Qualora decida di non iscriversi all'Ets, ai fini Iva continuerà ad essere fuori dal campo di applicazione dell'imposta, in quanto non svolge né cessione di beni, né prestazioni di servizi nell'esercizio di impresa? Ai fini delle imposte dirette, svolgendo attività esclusivamente istituzionale, e dunque non conseguendo alcun reddito (in quanto riceve esclusivamente donazioni), continuerà a non essere soggetta all'imposta sul reddito? Inoltre, non potrà più mantenere l'acronimo "Onlus", ma potrà identificarsi ad esempio come "organizzazione di utilità sociale" o simile? E nel caso decida di non iscriversi all'Ets, al di là dell'eventuale controllo da parte dell'agenzia delle Entrate, per verificare la situazione non lucrativa, sarà soggetta a qualche altro controllo da parte di un organismo statale?

B.D.MILANO

Le Onlus continueranno ad applicare la propria disciplina fiscale nel periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre del periodo di imposta in cui la Commissione europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e sarà stato reso operativo il Registro unico. Per i 18 mesi successivi all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017), inoltre, le Onlus potranno avvalersi delle agevolazioni ivi previste (social bonus, incentivi ai fini delle imposte indirette e dei tributi locali, erogazioni liberali). Successivamente a quest'ultima scadenza, occorrerà adeguare gli statuti alle prescrizioni del Codice del Terzo settore per continuare ad accedere alle citate agevolazioni. L'adeguamento degli statuti è anche condizione necessaria per ottenere l'iscrizione al Registro unico.

Quando la riforma sarà a regime, la disciplina Onlus verrà abrogata e la perdita della relativa qualifica, non accompagnata dall'iscrizione al Registro unico, determinerà l'obbligo di devolvere il patrimonio, nonché l'impossibilità di accedere ai vari benefici riservati agli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico.

Ciò premesso, nella situazione in esame, l'ente è finanziato con donazioni di soggetti terzi ed esegue attività a titolo completamente gratuito, senza alcun tipo di "sinallagmaticità". In tale situazione, si può ritenere che non vi siano entrate da sottoporre a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Ad ogni modo, in questo scenario, si sconsiglia l'impiego dell'acronimo di Onlus o di formule che richiamino questa denominazione (abrogata); appare invece corretta la qualificazione di ente non commerciale.

[367][380664]

FONDAZIONI: OBBLIGO DELL'ACRONIMO «ETS»

Una fondazione deve sostituire la denominazione Onlus con la nuova locuzione Ets (ente del terzo settore), come previsto dall'articolo 12 del Dlgs 117/2017? Nel caso si stia costituendo, adatterà direttamente la denominazione "fondazione... Ets"?

D.B.IMPERIA

L'acronimo Ets deve essere inserito nella denominazione sociale e negli atti della Fondazione se questa intende avvalersi dei benefici fiscali previsti dal Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) e accedere al relativo Registro unico. La modifica statutaria potrà essere eseguita, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del Codice, con procedura semplificata (ad esempio, deliberazione dell'assemblea ordinaria) e in esenzione dall'imposta di registro, ex articolo 82, comma 3, del Codice. Fino alla

definitiva abrogazione del Dlgs 460/1997, è consigliabile mantenere anche l'acronimo Onlus, al fine di prevenire eventuali contestazioni sul punto. Quanto sopra vale anche per quanto concerne Fondazioni costituite dopo l'entrata in vigore del Codice, salva l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

[368][380649]

VOLONTARIATO «SPORTIVO»:
ATTIVITÀ FUORI CAMPO IVA

In seguito alla soppressione del regime ex legge 398/91, che rimane valido solo per le associazioni sportive dilettantistiche, quale regime Iva devono adottare le organizzazioni di volontariato che fino al 2017 appartenevano al medesimo regime?

M.P.CATANZARO

In via preliminare si ricorda che la limitazione della legge 398/1991 alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche non iscritte al Registro unico si verificherà soltanto con l'efficacia a pieno regime della riforma, vale a dire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la Commissione europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e sarà stato reso operativo il citato Registro. Premesso questo, le organizzazioni di volontariato, accedendo al Terzo settore, potranno svolgere le proprie attività istituzionali di carattere non commerciali fuori campo Iva ed eseguire eventuali attività commerciali avvalendosi di un regime forfettario e opzionale previsto dall'articolo 86 del Codice del Terzo settore che, ai fini Iva, esclude l'addebito dell'imposta, analogamente al regime dei minimi per professionisti e imprese.

[369][380650]

PROMOZIONE SOCIALE,
BONUS PER LE ASSOCIAZIONI

Le agevolazioni sulle imposte indirette previste dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) all'articolo 81 sono applicabili alle associazioni di promozione sociale iscritte ai relativi registri sin dall'esercizio d'imposta 2018?

C.V.ALESSANDRIA

La risposta al quesito, relativo al cosiddetto social bonus, è affermativa alla luce di quanto previsto dall'articolo 104, comma 1 del Codice del Terzo settore e delle ulteriori precisazioni fornite, con norma di interpretazione autentica, dall'articolo 5-sexies del Dl 148/2017 (cosiddetto collegato fiscale). Si segnala che dovrà essere emanato un decreto ministeriale per stabilire le modalità di attuazione dell'agevolazione e le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero dei beni interessati.

A cura di Gabriele Sepio
Successioni e donazioni

[370][380668]

«DOPO DI NOI»: SENZA BOLLO
GLI STRUMENTI FINANZIARI

L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dalla legge "Dopo di noi" vale anche per il cosiddetto "bollo titoli" che grava sugli strumenti finanziari?

Z.T.AREZZO

La risposta al quesito dovrebbe essere positiva, tenendo conto delle precisazioni dell'amministrazione finanziaria in materia. Con la circolare 48/E/2012, è stato infatti osservato che «l'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa non è (...) applicabile qualora per gli estratti di conto corrente e i rendiconti possa trovare applicazione un regime di esenzione dall'imposta di bollo». La prassi citata prosegue riportando, a titolo di esempio, l'articolo 27-bis della Tariffa, allegato b, al Dpr 642/1972 (che reca l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti posti in essere o richiesti dalle Onlus o altri enti nel settore sportivo). E ciò è rilevante in quanto tale norma ha lo stesso ambito oggettivo, anche sotto il profilo letterale, dell'esenzione prevista dalla legge sul "Dopo di noi" (articolo 6, comma 7, della legge 112/2016). Considerato dunque che l'amministrazione si è pronunciata in questo senso su un caso del tutto analogo a quello del lettore, si ritiene che la conclusione raggiunta possa essere applicata anche alla fattispecie in esame.

[371][380665]

NIENTE ATTO PUBBLICO
SE LA DONAZIONE È «MODICA»

Le donazioni di denaro a un trust per disabile vanno fatte tramite atto pubblico, come avviene per quelle immobiliari?

V.M.VICENZA

L'articolo 783 del Codice civile stabilisce che la donazione di denaro può avvenire anche in mancanza di un atto pubblico, se si tratta di una donazione di modico valore. Per stabilire quando un bene è di modico valore bisogna tenere in considerazione il valore effettivo del bene che si vuole donare e la situazione economica di colui che effettua la donazione. Quest'ultimo aspetto è di fondamentale importanza per valutare se è necessaria la forma pubblica. Infatti, è possibile che una donazione oggettivamente di scarso valore non sia considerata "modica" se il donante è in condizioni economiche modeste oppure che una donazione oggettivamente di valore elevato sia considerata "modica" se il donante è una persona particolarmente agiata. Si segnala, in ogni caso, che per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 112/2016, il versamento di denaro deve essere effettuato tramite banche o uffici postali o altri sistemi di pagamento che consentono la tracciabilità (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).

A cura di Gabriele Sepio